

# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1513

Vol. 1972/0208

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1513 def.

Bruxelles, 5 dicembre 1972

Progetto di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e al modo di gestione  
di contingenti tariffari comunitari per il piombo d'opera e il piombo  
greggio non d'opera delle sottovoci 78.01 A I e A II della  
tariffa doganale comune (anno 1973)

---

Progetto di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e al modo di gestione  
di un contingente tariffario comunitario per lo zinco greggio della sottovoce  
79.01 A della tariffa doganale comune  
(anno 1973)

---

(presentati dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 1513 def.

## RELAZIONE

1. In occasione dei negoziati con i paesi che hanno chiesto di aderire alle Comunità, si è potuto trovare una soluzione d'insieme ai problemi posti dai prodotti in questione, soluzione che implica la rinuncia ai dazi da parte degli Stati membri che ne beneficiano in forza del Protocollo n. XV dell'elenco G.

Questa soluzione d'insieme può essere sintetizzata come segue :

### Per il piombo d'opera :

- a) specificazione di questo metallo nella tariffa doganale comune, inserendo nella voce 78.01 una nuova sottovoce ;
- b) trasformazione del dazio specifico attuale di 1,32 U.C./100 kg in dazio ad valorem di 4,5 % (1);
- c) per l'anno 1971 e fino all'entrata in vigore della sospensione totale del dazio a tempo indeterminato, apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio nullo, d'importo pari alla somma dei quantitativi domandati dagli Stati membri interessati e di una riserva da gestire secondo il sistema della preripartizione ;
- d) sospensione del dazio al 2 % a partire dal 1° gennaio 1975 ;
- e) a partire dal 1973, esame annuale della possibilità di sospendere il dazio totale per un periodo illimitato.

### Per il piombo greggio, non d'opera :

- a) trasformazione non appena possibile e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1974, del dazio specifico attuale di 1,32 U.C./100 kg in dazio ad valorem di 4,5 % con una riscossione minima di 1,1 U.C./100 kg;

---

(1) In effetti, la tariffa doganale comune prevede per questa sottovoce un dazio autonomo del 4,5 % e un dazio convenzionale di 1,32 U.C./100 kg.

- b) apertura, per l'anno 1971, di un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per un volume da determinare che, a partire dal 1° gennaio 1972, sarà ridotto in modo "lineare" fino ad un volume anch'esso da determinare per l'anno 1977, ma destinato a sparire alla fine del periodo transitorio (la quota parte dei Paesi Bassi dovrebbe essere di 20.000 tonnellate nel contingente iniziale e di 10.000 tonnellate nel contingente da aprire per il 1977);
- c) riesame della situazione, preliminarmente alla soppressione del contingente, al fine di decidere un'eventuale riduzione limitata del dazio (con riscossione minima di 1,1 U.C./100 kg), restando inteso che, comunque, dovrebbe essere mantenuta una protezione dell'industria comunitaria nel settore della fusione del metallo.

Per lo zinco greggio :

Instaurazione di un contingente tariffario comunitario degressivo (degressività "lineare"), senza pregiudizio delle modalità da stabilire per quanto riguarda il volume e la ripartizione del contingente stesso.

2. Per quanto riguarda questi contingenti tariffari comunitari, un problema si pone a seguito dell'adesione, il 1° gennaio 1973, di nuovi Stati membri. Tuttavia, dato che i contingenti tariffari in questione - da aprire attualmente - hanno una validità che va fino al 31 dicembre 1973 e che i nuovi Stati membri non hanno durante tale periodo, alcun obbligo di ravvicinare i dazi delle loro tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, i progetti di regolamento qui allegati sono stati adattati in modo da permettere l'imputazione sui volumi contingenti delle forniture sia dei paesi terzi che dei nuovi Stati membri;
3. La Commissione constata che la soluzione decisa per il 1971 e 1972, anche se non è pienamente rispondente al carattere comunitario dei contingenti da aprire, era la sola soluzione che permetteva di compiere

progressi in senso comunitario nei riguardi di situazioni anteriori di carattere puramente nazionale. Essa ha ritenuto inoltre che la ripartizione dei contingenti su base nazionale si trova già corretta grazie all'istituzione della riserva comunitaria e alla libera circolazione dei prodotti importati nel quadro dei contingenti tariffari da aprire e per i quali, del resto, dei termini sono stati fissati o previsti per rendere possibile in avvenire l'adozione di soluzioni di carattere pienamente comunitario. Questa è la ragione per la quale i progetti di regolamenti qui allegati, relativi ai contingenti da prevedere per l'anno 1973, s'ispirano largamente alla soluzione che è stata accolta per i due anni precedenti per quanto riguarda le condizioni di apertura, ripartizione e modo di gestione unico.

Per questi stessi motivi, la Commissione ritiene di potersi associare all'accordo intervenuto a livello degli esperti, in base al quale dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la facoltà di limitare le imputazioni sui volumi contingentali riguardanti il piombo greggio non d'opera e lo zinco, a determinate qualità o destinazioni dei metalli in questione riguardanti il piombo greggio non d'opera. Solo questa soluzione ha permesso di limitare i volumi contingentali a livelli consensualmente ritenuti ragionevoli, condizione che ha permesso di passare dalla fase rigorosamente nazionale, a una fase più comunitaria.

Progetto di  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e al modo di gestione di contingenti tariffari comunitari per il piombo d'opera ed il piombo greggio non d'opera delle sottovoci 78.01 A I e A II della tariffa doganale comune (anno 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione di piombo greggio nella Comunità è insufficiente e che i produttori non possono pertanto soddisfare l'intero fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che appare pertanto utile nell'interesse della Comunità sospendere, per il periodo di un anno e entro limiti prestabiliti, l'applicazione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune al metallo in questione, introducendo una distinzione tra piombo d'opera (piombo greggio contenente un minimo di 0,02 % di argento e destinato ad essere raffinato) e piombo greggio, non d'opera;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti in questione, i nuovi Stati membri non devono, durante l'anno 1973, effettuare alcun ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune; che quindi l'apertura di un contingente tariffario comunitario non comporta, per questi Stati membri l'obbligo di modificare le loro tariffe doganali nei riguardi dei paesi terzi, che è quindi opportuno prevedere soltanto la partecipazione degli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria all'utilizzo dei contingenti tariffari comunitari, come pure l'imputazione sulle loro aliquote dei prodotti importati sia dai paesi terzi che dai nuovi Stati membri;

considerando che, data la scarsa interpenetrazione dei mercati del piombo d'opera e del piombo greggio non d'opera e in considerazione della mancanza di dati statistici completi per queste due qualità di metallo, non sembra possibile basarsi sui dati anteriori per stabilire il volume e la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari dei metalli in causa; che basandosi sui calcoli estimativi del loro fabbisogno effettuati dagli Stati membri in questione, i volumi contingentali da aprire per il 1973 sono dell'ordine di 203.500 tonnellate per il piombo d'opera e di 55.000 tonnellate per il piombo greggio non d'opera; che con quest'ultimo volume di 55.000 tonnellate si tiene conto della necessità di rispettare un certo equilibrio nella possibilità d'imputazione sul contingente tariffario relativo al piombo greggio in generale, in modo da mantenere la protezione dell'industria delle fonderie; che a tal fine è stato preso in considerazione soltanto il fabbisogno calcolato da alcuni Stati membri in base a stime limitate a determinate qualità di piombo; che è pertanto opportuno lasciare ai suddetti Stati membri la facoltà di autorizzare le imputazioni sul predetto volume di 55.000 tonnellate soltanto a determinate condizioni afferenti alla qualità e alla destinazione;

considerando che, per tener più accuratamente conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei prodotti in causa, è opportuno dividere in due quote il volume contingentale di ciascuna qualità di piombo greggio, in modo che la prima quota sia ripartita, mentre la seconda costituisca una riserva destinata a coprire il futuro fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare le quote iniziali a 185.050 tonnellate per il piombo d'opera e a 51.150 tonnellate per il piombo greggio non d'opera, e destinare alla riserva il restante volume contingentale, ossia rispettivamente 18.450 tonnellate e 3.850 tonnellate; che, soprattutto in mancanza di un periodo di riferimento sufficientemente rappresentativo, le quote di partecipazione iniziale possono stabilirsi come segue, sulla base di stime che tengono conto della nuova situazione :



- in tonnellate -

|          | <u>Piombo d'opera</u> | <u>Piombo greggio<br/>non d'opera</u> |
|----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Germania | 105.000               | 15.280                                |
| Belgi    | 26.000                | 20.170                                |
| Francia  | 50                    | 420                                   |
| Italia   | 54.000                | 15.280                                |
| Totale   | 185.050               | 51.150                                |

Considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che per tener conto di questo fatto ed evitare qualsiasi discontinuità è necessario che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente l'una o l'altra delle sue quote iniziali prelevi una quota addizionale sulla riserva corrispondente; che ogni Stato membro deve effettuare il prelievo non appena è utilizzata quasi totalmente ogni singola quota addizionale e che il prelievo può essere ripetuto fino all'esaurimento della riserva; che le aliquote iniziali e addizionali devono essere valide fino alla fine del periodo contingente; che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il graduale esaurimento del volume contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente esista in uno Stato membro una rimanenza cospicua di una delle quote iniziali, è indispensabile che tale Stato ne trasferisca una parte considerevole nella riserva corrispondente al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro volume contingente resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in un altro;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono considerati riuniti e rappresentati nell'Unione economica "Benelux" e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote attribuite alla predetta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973, il dazio della tariffa doganale comune per il piombo greggio delle sottovoci 78.01 A I e A II è totalmente sospeso nel quadro di contingenti tariffari di

- a) 203.500 tonnellate per il piombo greggio contenente in peso 0,02 % minimo di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera);
- b) 55.000 tonnellate per il piombo greggio (non d'opera).

Articolo 2

1. Una prima parte di ciascuno dei volumi contingentali di cui all'articolo 1, che ammonta rispettivamente a 183.050 tonnellate per il piombo d'opera e a 51.150 tonnellate per il piombo greggio, non d'opera, è ripartita tra gli Stati; le aliquote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1973, corrispondono per i singoli Stati membri ai quantitativi qui appresso :

- a) per quanto riguarda il piombo greggio contenente in peso 0,02 % minimo di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera):

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Germania | 105.000 tonnellate |
| Benelux  | 26.000 tonnellate  |
| Francia  | 50 tonnellate      |
| Italia   | 54.000 tonnellate  |

- b) per quanto riguarda il piombo greggio, non d'opera :

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Germania | 15.280 tonnellate   |
| Benelux  | 20.170 tonnellate   |
| Francia  | 420 tonnellate      |
| Italia   | 15.280 tonnellate ; |

2. La seconda parte, pari rispettivamente a 18.450 tonnellate e 3.850 tonnellate costituisce la riserva comunitaria.

Articolo 3

1. Se una delle aliquote iniziali di uno Stato membro -stabilita come è previsto all'articolo 2, paragrafo 1, o diminuita della frazione devoluta alla riserva corrispondente in caso di applicazione dell'articolo 5- è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, lo Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, <sup>sempreché</sup> lo consenta l'entità della riserva, di una seconda aliquota <sup>pari</sup> al 10 % di quella iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
2. Se, esaurita l'una o l'altra delle aliquote iniziali, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, questo Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, <sup>sempreché</sup> lo permetta l'entità della riserva, di una terza quota pari al 5 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
3. Se, esaurita l'una o l'altra seconda aliquota, la terza aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, questo Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Tale procedimento sarà applicato per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga a quanto previsto dai paragrafi 1 - 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate dagli stessi paragrafi, se c'è motivo di ritenere che queste quote rischiano di non essere totalmente utilizzate. Essi comunicano alla Commissione i motivi per i quali hanno deciso di applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote addizionali prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1973.

Articolo 5

Se, alla data del 15 ottobre 1973 uno Stato membro non ha esaurito l'una o l'altra delle sue aliquote iniziali, esso devolve alla riserva corrispondente, entro e non oltre il 31 ottobre 1973, la frazione non utilizzata di detta aliquota che supera il 20 % dell'importo iniziale. Esso può devolgerne una quantità maggiore se esistono motivi per ritenere che quest'ultima rischia di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre 1973, il totale delle importazioni di prodotti in causa effettuate fino al 15 ottobre 1973 incluso e imputate sul contingente comunitario. Essi comunicano inoltre la frazione di ciascuna delle aliquote iniziali eventualmente devoluta alle riserve corrispondenti.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate qualità o destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni sulle loro aliquote di piombo greggio non d'opera.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e, non appena ha ricevuto le notifiche, informa ciascuno di essi sullo stato di esaurimento della riserva.

Entro il 15 novembre 1973 al più tardi, essa informa gli Stati membri sull'entità di ciascuna delle riserve a seguito delle devoluzioni effettuate in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo/delle riserve sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa la allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo che esaurisce una

#### Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle aliquote addizionali da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi attribuite.
3. Gli Stati membri gestiscono le loro aliquote secondo il sistema della preripartizione.
4. Lo stato di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è constatato in base alle importazioni dei suddetti prodotti, sia dai paesi terzi che dai nuovi Stati membri, presentate in dogana<sup>e</sup> accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

#### Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni che sono effettivamente imputate sulle loro aliquote.

#### Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni dei precedenti articoli.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto di  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e al modo di gestione di un contingente tariffario comunitario per lo zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune (anno 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione di zinco greggio nella Comunità è insufficiente e che i produttori non possono pertanto soddisfare l'intero fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è quindi nell'interesse della Comunità sospendere, per il periodo di un anno e entro limiti prestabiliti, l'applicazione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune al metallo in questione;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti in questione, i nuovi Stati Membri non devono durante l'anno 1973, effettuare alcun ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune; che quindi l'apertura di un contingente tariffario comunitario non comporta, per questi Stati membri, l'obbligo di modificare le loro tariffe doganali nei riguardi dei paesi terzi; che è quindi opportuno prevedere soltanto la partecipazione degli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria all'utilizzo dei contingenti tariffari comunitari, come pure l'imputazione sulle loro aliquote dei prodotti importati sia dai paesi terzi che dai nuovi Stati membri;

considerando che, data la scarsa interpenetrazione dei mercati dello zinco greggio non sembra possibile basarsi sui dati anteriori per stabilire il volume e la ripartizione del contingente tariffario comunitario del metallo in questione; che basandosi sui calcoli estimativi del loro fabbisogno effettuati dai suddetti Stati membri, il volume contingentale da aprire per il 1973 è dell'ordine di 20.000 tonnellate per lo zinco greggio; che tale volume tiene conto della necessità di non superare un livello ragionevole, mantenendo una protezione della produzione comunitaria; che a tal fine è stato preso in considerazione soltanto il fabbisogno calcolato da alcuni Stati membri in base a stime limitate a determinate qualità di zinco; che è pertanto opportuno lasciare ai suddetti Stati membri la facoltà di autorizzare le imputazioni sul predetto volume soltanto a determinate condizioni afferenti alla qualità e alla destinazione;

considerando che, per tener conto più esattamente dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione, è opportuno dividere in due parti il volume contingentale di 20.000 tonnellate, in modo che la prima parte venga ripartita tra gli Stati membri, mentre la seconda costituisca una riserva destinata a coprire il futuro fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la quota iniziale a 18.000 tonnellate e destinare il rimanente alla riserva, ossia 2.000 tonnellate; che, soprattutto in mancanza di un periodo di riferimento sufficientemente rappresentativo, le quote di partecipazione iniziale possono stabilirsi approssimativamente sulla base di stime che tengano conto della nuova situazione, secondo le seguenti percentuali:

|          |       |
|----------|-------|
| Germania | 53,34 |
| Benelux  | 31,66 |
| Francia  | 1,66  |
| Italia   | 13,34 |



considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che per tener conto di questo fatto ed evitare qualsiasi discontinuità è necessario che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale possa prelevare una quota addizionale sulla riserva; che ciascuno Stato membro deve effettuare il prelievo non appena avrà utilizzato quasi totalmente ogni singola quota addizionale e che il prelievo può essere ripetuto fino all'esaurimento della riserva; che le aliquote iniziali e addizionali devono essere valide fino alla fine del periodo contingente; che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare essere posta in grado di seguire il graduale esaurimento del volume contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente, esista in uno Stato membro una rimanenza cospicua, è indispensabile che tale Stato ne trasferisca una parte considerevole nella riserva, al fine di evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in un altro;

considerando che, il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono considerati riuniti e rappresentati nell'Unione economica "Benelux" e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote attribuite alla predetta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973, il dazio della tariffa doganale comune per lo zinco greggio della voce 79.01 A, è totalmente sospeso nel

quadro di un contingente tariffario di 20.000 tonnellate.

### Articolo 2

1. Una prima quota di 18.000 tonnellate del suddetto contingente tariffario comunitario è ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1973, corrispondono per i singoli Stati membri, ai quantitativi qui appresso indicati :

|          |                  |
|----------|------------------|
| Germania | 9.600 tonnellate |
| Benelux  | 5.700 tonnellate |
| Francia  | 300 tonnellate   |
| Italia   | 2.400 tonnellate |

2. La seconda quota, pari a 2.000 tonnellate, costituisce la riserva.

### Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, stabilita come previsto all'articolo 2, paragrafo 1, o diminuita della frazione devoluta alla riserva in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, lo Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sempreché lo consenta l'entità della riserva, di una seconda quota pari al 10 % di quella iniziale,, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
2. Se, esaurita l'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata fino a concorrenza del 90 %<sup>o</sup> più, questo Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché lo permetta l'entità della riserva, di una terza quota-parte pari al 5 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, esaurita la seconda aliquota, la terza aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, questo Stato membro, procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Tale procedimento sarà applicato per analogia fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga a quanto previsto dai paragrafi 1 - 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate dagli stessi paragrafi, sempreché esistano motivi per ritenere che queste aliquote rischiano di non essere totalmente utilizzate. Essi comunicano alla Commissione i motivi per i quali hanno deciso di applicare le disposizioni del presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le aliquote prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1973.

#### Articolo 5

Se, alla data del 15 ottobre 1973, uno Stato membro non ha esaurito la sua aliquota iniziale, esso devolve alla riserva, entro e non oltre il 31 ottobre 1973, la frazione non utilizzata che non supera il 20 % dell'importo iniziale. Esso può devolgerne una quantità maggiore se esistono motivi per ritenere che quest'ultima rischia di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre 1973, il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate fino al 15 ottobre 1973 incluso e imputate sul contingente comunitario. Essi comunicano inoltre la frazione della loro aliquota iniziale eventualmente devoluta alla riserva.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate qualità o destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni sulle loro aliquote di zinco greggio.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e, non appena ha ricevuto le notifiche, informa ciascuno di essi sullo stato di esaurimento della riserva.

Entro il 15 novembre 1973 al più tardi, essa informa gli Stati membri sull'entità della riserva successivamente alle devoluzioni effettuate in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'importo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle aliquote addizionali da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi attribuite.
3. Gli Stati membri gestiscono le loro aliquote secondo il sistema della preripartizione.

4. Lo Stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro è constatato in base alle importazioni del prodotto in questione, sia dai paesi terzi che dai nuovi Stati membri, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni che sono effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni dei precedenti articoli.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente